



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

INDICE

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 - DURATA IN CARICA E REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Art. 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 4 - SEDUTE

Art. 5 - COMMISSIONE DI VIGILANZA E SEGGI ELETTORALI

Art. 6 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 7 - PROCLAMAZIONE DEL SINDACO DEI RAGAZZI

Art. 8 - NOMINA DEL VICE SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 9 - COMPITI DEL SINDACO DEI RAGAZZI

Art. 10 - COMPITI DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 11 - SURROGA

Art. 1

FINALITA'

1. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita collettiva, e per ricordare agli adulti di dedicare un po' di tempo e di attenzione alla causa del mondo giovanile e più in generale ai diritti dei minori è istituito nel Comune di Borgonovo Val Tidone il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. L'organismo svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.
3. La sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2

DURATA IN CARICA E REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due (2) anni dalla data del suo insediamento che avviene entro fine marzo.
2. Possono essere eletti Consiglieri gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo come meglio specificato dall'art. 6 comma 1.3
3. Può essere eletto il "Sindaco dei Ragazzi" tra gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado.

Art. 3

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto:
 - dal Sindaco;
 - da n. 6 consiglieri di maggioranza;
 - da n. 3 consiglieri di minoranza;
 - è presieduto dal "Sindaco dei Ragazzi" eletto tra gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado.
 - ha funzioni propositive e consultive ed adotta le sue decisioni sulle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile ed in particolare sulla tutela e difesa dei diritti dell'infanzia e dei giovani;
 - può formulare proposte e/o richieste al Sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone.
2. Le decisioni prese dal "Consiglio Comunale dei Ragazzi" non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale e sono esplicate sotto forma di proposte o richieste di informazioni nei confronti del Sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone.
3. Le decisioni di cui al precedente comma, sono verbalizzate da un componente del Consiglio dei Ragazzi in veste di segretario che assiste alla seduta e trasmette all'Amministrazione Comunale, la quale entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà rispondere, per iscritto, illustrando le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 4

SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 2 volte ogni anno.
3. La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi è la Sede Municipale – Sala Consiliare.
Il Sindaco dei Ragazzi può, qualora lo ritenga opportuno, riunire il Consiglio Comunale dei Ragazzi in idonea sede messa a disposizione dall'Istituto Scolastico.

Art. 5

COMMISSIONE DI VIGILANZA E SEGGI ELETTORALI

1. Il mese precedente le elezioni, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, sarà costituita, a cura del Dirigente Scolastico, una commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali che provvederà a nominare, d'intesa con gli interessati e fra gli alunni, il seggio elettorale che dovrà essere composto da due (2) scrutatori ed un Presidente scelti tra gli studenti.
2. Tale commissione di vigilanza avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al dirigente Scolastico entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere a decisioni entro le 48 ore successive.

Art. 6

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità:

1. Prima delle elezioni viene nominato il seggio elettorale per le sezioni scolastiche relative alle classi della Scuola Secondaria di primo grado;
2. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico;
3. Ogni lista presentata di norma comprende componenti di tutte le sezioni, e deve essere corredata da programma elettorale, esprimendo il proprio candidato Sindaco;
4. Si provvederà quindi all'elezione dei Consiglieri dei Ragazzi attraverso votazione da effettuarsi tra gli alunni di cui all'art.2, comma 2;
5. Ogni alunno potrà esprimere una sola preferenza nell'ambito dei candidati;
6. La votazione è segreta;
7. E' proclamato "Sindaco dei Ragazzi" il candidato Sindaco della lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze;
8. Sono proclamati consiglieri di maggioranza, all'interno della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti, coloro i quali hanno riportato il maggior numero di preferenze. Sono proclamati consiglieri di minoranza i candidati Sindaci non eletti, ed eventualmente che coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle altre liste. A parità di voti si procederà al sorteggio;
9. I risultati delle elezioni verranno consegnati, entro 5 giorni, a cura del Dirigente Scolastico all'Ufficio Istruzione, Cultura e Sport del Comune di Borgonovo Val Tidone.

Art. 7

PROCLAMAZIONE DEL SINDACO DEI RAGAZZI

1. La proclamazione del neo eletto sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone.

Art. 8

NOMINA DEL VICE SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il neo eletto Sindaco dei Ragazzi, nella prima seduta utile, nomina, scegliendo tra i Consiglieri, i quattro componenti della Giunta dei ragazzi, tra cui il Vicesindaco.
2. Il Sindaco dei Ragazzi e i componenti della Giunta dei Ragazzi conservano la carica di Consigliere dei Ragazzi.

Art. 9

COMPITI DEL SINDACO DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei Ragazzi eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta. La funzione di Sindaco non potrà essere svolta più di una volta.
2. In caso di impedimento, dimissioni o decadenza il Sindaco dei Ragazzi è sostituito dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni e la decadenza del Sindaco dei Ragazzi non comportano lo scioglimento del Consiglio dei Ragazzi.

Art. 10

COMPITI DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI

1. La Giunta dei Ragazzi dovrà discutere e proporre al Consiglio Comunale dei Ragazzi gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del Consiglio Comunale.
2. La Giunta dei Ragazzi riunirà presso le Scuole secondarie di primo grado.

Art. 11

SURROGA

1. Nel corso del mandato il Sindaco dei Ragazzi potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dei Ragazzi dimissionari con i primi non eletti per sezione